

POLICY PER I CROSS TRADE

1. INTRODUZIONE

Fondaco SGR S.p.A. (in seguito la “SGR” o “Fondaco”) presta sia il servizio di gestione collettiva del risparmio sia il servizio di gestione individuale.

Nell’ambito della propria attività, i team di gestione della SGR possono trovarsi nella condizione in cui due o più prodotti (siano essi OICR gestiti dalla SGR, quindi ricomprendendo anche OICR gestiti in delega, siano essi gestioni patrimoniali individuali) si trovino in un determinato momento nella condizione l’uno di voler vendere uno strumento finanziario e l’altro di voler comprare lo stesso strumento finanziario. In tal caso la SGR può costituirsi temporaneamente come sede di esecuzione e realizzare un cross trade che coinvolge due fondi gestiti dalla SGR, uno in vendita e l’altro in acquisto.

La presente policy (la “Policy”) ha lo scopo di fornire ai team di gestione della SGR i principi e le procedure da seguire per procedere correttamente con l’operatività *cross trade*.

Il criterio che la SGR intende seguire è quello che, in caso di operatività *cross trade*, parte venditrice e parte compratrice non si avvantaggino l’una a danno dell’altra.

La presente policy è parte integrante del Modello organizzativo, adottato ai sensi del D.lgs. 231/01 e, pertanto, i destinatari coinvolti nelle attività oggetto del presente documento sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti ai principi indicati nel Modello.

2. I PRINCIPI

I team di gestione della SGR possono effettuare operatività *cross trade* per conto degli OICR e/o delle gestioni individuali solo quando siano rispettati i seguenti principi:

- siano garantiti i principi di *best execution* nella gestione dei portafogli;
- un prodotto/servizio non si avvantaggi a danno dell’altro;
- vengano rispettate la presente Policy e le disposizioni in materia di conflitto di interesse;
- l’operazione *cross trade* non abbia come controparte la SGR;
- l’operazione sia effettuata al prezzo di mercato oppure garantisca alla parte compratrice e alla parte venditrice l’effettiva ripartizione in parti uguali del vantaggio derivante da essa;
- qualora l’operazione di *cross trade* coinvolga una gestione patrimoniale individuale, l’operazione stessa sia stata espressamente autorizzata dal cliente.

Particolare attenzione viene prestata all’operazione *cross trade* effettuata all’interno di uno stesso team di gestione.

3. LE PROCEDURE

Ogniquale volta i team di gestione abbiano intenzione di effettuare un’operazione *cross trade* viene seguita la procedura seguente:

- 1) il gestore intenzionato a effettuare l’operazione informa preventivamente via e-mail le funzioni di controllo (Internal Audit, Compliance e Risk Management), fornendo inoltre gli elementi dell’operazione in oggetto;
- 2) contestualmente il gestore sottopone l’operazione al Restricted Investment Committee (il cd “RIC”);
- 3) il RIC, appositamente convocato, discute l’operazione da eseguire e approva i termini dell’operazione. La discussione e approvazione avviene sulla base di uno specifico investment case che riassume i termini dell’operazione, la motivazione e la modalità con la

quale l'operazione verrà effettuata. Dell'autorizzazione a procedere viene dato atto all'interno del verbale della riunione;

- 4) l'operazione, secondo i termini approvati dal RIC, viene formalmente eseguita dal Trading Desk che provvede ad inserire i dettagli dell'eseguito sul sistema Bloomberg – AIM;
- 5) una volta eseguita l'operazione, il gestore informa via e-mail le funzioni di controllo (Internal Audit, Compliance e Risk Management) circa gli estremi delle operazioni eseguite;
- 6) qualora sia riscontrato il mancato rispetto delle indicazioni approvate dal RIC, le funzioni di controllo informano prontamente il RIC affinché esso adotti i necessari rimedi;
- 7) l'intero processo viene dettagliatamente rappresentato nei verbali del RIC e nella documentazione a supporto in modo da consentire la puntuale ricostruzione dell'operatività e la corretta informativa circa l'attività di gestione anche all'organo amministrativo.

4. CONFLITTI DI INTERESSE

La Policy è volta anche a sterilizzare potenziali conflitti di interesse che andrebbero a danno di uno o più clienti e/o OICR ed è inserita come misura di mitigazione all'interno del Registro dei conflitti di interesse. Il rispetto della Policy sarà oggetto di verifica da parte delle funzioni preposte a tali controlli.

5. AGGIORNAMENTO DELLA POLICY

La presente Policy sarà oggetto di aggiornamento nel caso di modifiche normative, istituzione di prodotti e servizi che comportino la necessità di aggiornarla ovvero di mutati indirizzi aziendali in materia.

6. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ODV

I Destinatari della policy sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV ogni violazione o deroga relativa alle norme comportamentali ed alle modalità esecutive disciplinate dal presente documento, dal Codice Etico e, in generale, dal Modello 231/01 della Società, in base alle modalità descritte nella procedura "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza", parte integrante del Modello stesso.

7. SANZIONI DISCIPLINARI

La violazione del presente documento costituisce illecito disciplinare, da cui può discendere l'applicazione delle specifiche sanzioni individuate nella Parte Generale del Modello Organizzativo 231/01 alla sezione "Sistema disciplinare" e nel Regolamento del Personale.